# LA COMUNICAZIONE TELEMATICA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E LE NUOVE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INSINUZIONE AL PASSIVO

Marsala, 06/02/2013

#### LE NUOVE DISPOSIZIONI

- Modifiche alle Legge Fallimentare
  (R.D. 16.03.1942 N.267), artt. 31-bis, 33, 92, 93, 95, 97, 101, 102, 110, 116, 125, 129, 143, 171, 172, 173, 182, 205, 207, 208, 209, 213 e 214.
  - Art. 17 D.L. 179/2012 (Decreto Sviluppo bis), convertito in L. 221/2012 (in vigore dal 19 dicembre 2012)
  - L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013)

#### **APPLICAZIONE IMMEDIATA (FALLIMENTI)**

- 1) <u>fallimenti pendenti per le quali alla data del 19 dicembre</u>
   2012 non sia stata effettuata la comunicazione ex art.92 L.F.
- 2) <u>fallimenti dichiarati dal 19 dicembre 2012 in poi</u>
- il Curatore dovrà:
- Comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese per l'iscrizione entro dieci giorni dalla nomina
- Comunicare ai creditori ed ai terzi titolari dei diritti sui beni il suo indirizzo PEC

### APPLICAZIONE IMMEDIATA (CONCORDATI PREVENTIVI)

- 1) concordati preventivi pendenti per le quali alla data del 19 dicembre 2012 non sia stata effettuata la comunicazione ex art.171 L.F.
- 2) concordati aperti dal 19 dicembre 2012 in poi (deposito del decreto di ammissione)
- il **Commissario giudiziale** dovrà:
- Comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese per l'iscrizione entro dieci giorni dalla nomina
- Comunicare ai creditori ed ai terzi titolari dei diritti sui beni il suo indirizzo PEC
- Invitare i creditori a comunicare il proprio indirizzo PEC entro il termine di quindici giorni

### APPLICAZIONE DIFFERITA (FALLIMENTI)

- Per la procedure in cui alla data di entrata in vigore del decreto sia stata effettuata la comunicazione di cui al co.4 (art. 92) le disposizioni sulla comunicazione e il deposito telematico si applicano dal 31.10.2013
- il Curatore dovrà:
- Comunicare ai creditori ed ai terzi titolari dei diritti sui beni il suo indirizzo PEC invitandoli a rendere noto entro 3 mesi il loro indirizzo PEC a cui inviare le successive comunicazioni (entro il 30.06.2013)
- Comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese (quanto prima)

### APPLICAZIONE DIFFERITA (CONCORDATI PREVENTIVI)

- Per la procedure in cui alla data di entrata in vigore del decreto sia stata effettuata la comunicazione di cui al co.4 (art.171) le disposizioni sulla comunicazione e il deposito telematico si applicano dal 31.10.2013
- il Commissario Giudiziale dovrà:
- Comunicare ai creditori il suo indirizzo PEC invitandoli a rendere noto entro 3 mesi il loro indirizzo PEC a cui inviare le successive comunicazioni (entro il 30.06.2013)
- Comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese (quanto prima)

### MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE EX ARTT. 192, 171 L.F. e 17 co. 5 DL 179

- 1. A mezzo PEC se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di PEC delle imprese e dei professionisti
- 2. A mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore in ogni altro caso
- Per la sola comunicazione ex art. 17 co. 5 DL 179 si possono utilizzare anche le forme previste dall'art. 97, co. 2 vigente fino al 31.10.2013 (ovvero a mezzo PEC o telefax se il creditore ha indicato tale modalità di comunicazione)

#### **AVVISI EX ART. 92 L.F.**

- Modello messo a disposizione sul sito del Tribunale. Il curatore comunica ai creditori
- 1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo 93 l.f. (cioè esclusivamente con modalità telematiche);
- > 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
- 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);
- 4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.

#### COMUNICAZIONI DEL CURATORE

- Art. 31 bis L.F. (completamente nuovo, applicabile anche ai concordati preventivi in virtù del rinvio ex art. 171 l.f.)
- (co. 1) Tutte la comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni a carico del Curatore devono essere effettuate all'indirizzo di PEC da loro indicato nei casi previsti dalla legge

#### COMUNICAZIONI DEL CURATORE

(co. 2) Se indirizzo omesso o se è impossibile la consegna del messaggio di PEC per cause imputabili al destinatario le comunicazioni devono essere effettuate <u>esclusivamente</u> con deposito in Cancelleria.

#### I DESTINATARI DELLE COMUNICAZIONI

- Creditori e titolari di diritti reali e personali su beni inventariati;
- Per il fallito è previsto un doppio binario (PEC o raccomandata)
- Per il comitato dei creditori resta in vigore la vecchia disciplina (art. 41 l.f.)

### INDIRIZZO PEC DEI CREDITORI

- Art.93 co.3 n.5
- L'atto deputato a contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC dei creditori o dei titolari di diritti su beni è la domanda di insinuazione al passivo o di rivendica.
- Eliminazione della possibilità di ricevere le comunicazioni ad indirizzi diversi quali il numero di telefax o il domicilio eletto presso un comune del circondario dove ha sede il Tribunale

### INDIRIZZO PEC DEI CREDITORI

#### Art.93 co.3 n.5

"Se è omessa l'indicazione di cui al co 3 n.5, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma".

# COMUNICAZIONI TELEMATICHE AI CREDITORI (corollari)

- Comunicazioni telematiche del curatore esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito dal creditore dopo l'avviso ex art. 92
- Ciascun creditore o titolare di diritti su beni può fornire un unico indirizzo per le comunicazioni ed è onerato di comunicarne ogni successiva variazione
- Necessario avere un indirizzo PEC gli unici destinatari delle comunicazioni telematiche sono i creditori che hanno reso noto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, per gli altri vale a tutti gli effetti di legge il deposito in cancelleria;

# COMUNICAZIONI TELEMATICHE AI CREDITORI (corollari)

- Applicazione del principio di autoresponsabilità in caso di mancata conoscenza del messaggio di PEC inviato regolarmente all'indirizzo comunicato dal creditore o titolare di diritti su beni
- Malfunzionamento del sistema di posta elettronica certificata da ritenersi in linea di massima fatto imputabile al titolare e legittima la comunicazione mediante deposito in cancelleria.

### CONSERVAZIONE DEGLI INDIRIZZI DEI CREDITORI E DEGLI AVVISI

- (art. 31-bis, co. 3) Il Curatore in pendenza di procedura e per 2 anni dalla chiusura della medesima è obbligato a conservare i messaggi di PEC inviati e ricevuti
- (art. 143) Il Curatore il curatore, ormai cessato, dovrà altresì mantenere attivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata fino ad un anno dalla data di definizione delle operazioni fallimentari

### OGGETTO COMUNICAZIONI TELEMATICHE

- comunicazione a tutti i creditori del rapporto riepilogativo semestrale, unitamente al conto della gestione e alle osservazioni del comitato dei creditori (art. 33, co. 5, l.f.);
- comunicazione del progetto di stato passivo depositato in cancelleria (art. 95 l.f.);
- comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo (art. 97 l.f.);
- comunicazione del decreto di non farsi luogo all'accertamento (o all'ulteriore accertamento) del passivo relativamente ai crediti concorsuali (art. 102, co. 3, l.f.);

### OGGETTO COMUNICAZIONI TELEMATICHE

- comunicazione del progetto di ripartizione parziale o finale (art. 110, co. 2, l.f.);
- comunicazione del rendiconto finale (art. 116 co. 2, l.f.).
- l'avviso di fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso per esdebitazione (art.143 l.f.)
- ogni altra comunicazione della quale il curatore è onerato dal giudice delegato

### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

- Art.93 co.2
- Gli originali delle domande di insinuazione al passivo presentate dai creditori) e la documentazione ad esse allegata) devono essere trasmesse con modalità telematiche all'indirizzo PEC del Curatore
- N.B. Scompare dunque il deposito in Cancelleria – le domande depositate in cancelleria sono irricevibili

### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

#### Il legislatore offre due alternative ai ricorrenti:

- 1. Atti e documenti formati direttamente in digitale con obbligo da parte del creditore di sottoscrizione con firma digitale (art. 21, co. 2, Dlgs. 82/2005)
- Atti e documenti redatti su carta e sottoscritti in modo tradizionale e successivamente digitalizzati mediante uso di uno scanner (art. 22, co. 3, Dlgs. 82/2005)

N.B. Nella 2<sup>^</sup> ipotesi è consentito al Curatore e alle altre parti processuali **contestare la conformità della copia digitale**. In tale caso il creditore deve provvedere al deposito dell'originale

# IL DEPOSITO DELL'ORIGINALE DEL TITOLO

Unica eccezione all'uso esclusivo della forma digitale è quella introdotta dalla L.228/2012 la quale impone il deposito dell'originale del titolo di credito in Cancelleria.

N.B. La norma si riferisce non solo ai titoli di credito in senso stretto (es. cambiali e assegno) ma anche ai titoli esecutivi elencati dall'art.474 c.p.c. (es. titoli giudiziali).

Non riguarda invece gli altri documenti dimostrativi del diritto (es. estratti conto, fatture).

# IL DEPOSITO DELL'ORIGINALE DEL TITOLO

- Il titolo originale va depositato in cancelleria dopo la trasmissione della domanda al curatore
- L'eventuale omissione del deposito del titolo in originale da parte del creditore costituirà motivo di contestazione da parte del Curatore in sede di redazione del progetto di Stato Passivo e determinerà, in caso di inosservanza, la non ammissione della domanda.

### LA MARCA TEMPORALE

- La data di deposito del ricorso coincide con quella della marca temporale che attesta la ricezione della domanda nella casella PEC del Curatore
- Ciò ai fini del rispetto del termine dei 30 giorni dalla data dell'adunanza dei creditori e del termine di 1 anno dalla esecutività dello Stato Passivo
- La marca temporale ha valore di data certa (art. 20 co. 3 D.lgs. 82/2005)

### PROGETTO DI STATO PASSIVO

- Art. 95 co.2 L.F.
- Deposito e trasmissione del progetto di stato passivo nella sua interezza ai creditori e titolari di diritti sui beni ai rispettivi indirizzi PEC
- La comunicazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 15 giorni prima dell'udienza di verifica
- Resta fermo l'obbligo di deposito in cancelleria.

# OSSERVAZIONI/INTEGRAZIONI DEI CREDITORI

Osservazioni ed integrazioni all'indirizzo PEC del Curatore con modalità telematica
Non è però escluso il deposito delle stesse all'udienza di verifica (anche in forma cartacea)
Il termine di cinque giorni dall'udienza non è perentorio.

# UDIENZA DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO

### Modalità di svolgimento

- Visualizzazione delle domande e dei documenti allegati su un monitor (si rende dunque opportuna l'informatizzazione il fascicolo fallimentare)
- Qualora non si opti per la non informatizzazione del fascicolo occorre conservare ed organizzare tutte le domande su una casella di posta elettronica consultabile in udienza ovvero salvare la documentazione (domande ed allegati) su una memoria (cd-rom, chiave USB, hard disk esterno)

N.B. Si suggerisce l'uso del formato .pdf

### COMUNICAZIONE DELL' ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO

- Art. 97 L.F.
- La comunicazione dell'esito del decreto di esecutività dello Stato Passivo dovrà essere effettuata mediante la trasmissione di una copia dello stato passivo a tutti i ricorrenti

### COMUNICAZIONE DELL' ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO

#### Novità:

- La comunicazione deve contenere il provvedimento di esecutività per esteso e non la mera indicazione dell'esito delle domande
- La comunicazione va fatta sempre a tutti creditori ma con modalità diverse, a mezzo PEC o in Cancelleria, a seconda che gli stessi abbiano o meno provveduto a rendere noto l'indirizzo di PEC

### PRESENTAZIONE DOMANDE TARDIVE

- Art. 101 co.1 L.F.
- Le disposizioni precedenti trovano applicazione anche in caso di verifica delle domande di insinuazione tardive.
- Trasmissione al Curatore
- **N.B.** Il rispetto del termine annuale per la presentazione delle domande va accertato con riferimento alla marca temporale

# PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE E COMUNICAZIONE

Disciplina delle comunicazioni telematiche estesa eccezionalmente anche al terzo proponente

Art. 125 co.1

Indicazione da parte del terzo proponente dell'indirizzo PEC per le comunicazioni

Art. 125 co. 2

Comunicazione della proposta di concordato a cura del Curatore a mezzo PEC

### COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA AL PROPONENTE

#### Art.129 co.2

Comunicazione mediante PEC al proponente ed ai creditori dissenzienti, al fallito

Se non è possibile in modalità telematica comunicazione al solo fallito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento

#### **CONCORDATO PREVENTIVO**

- Modifiche art.171 co. 2 L.F.
- Convocazione dei creditori mediante PEC o nell'impossibilità a mezzo lettera raccomandata o telefax.

#### **CONCORDATO PREVENTIVO**

#### L'avviso deve contenere:

Data di convocazione, proposta di concordato, contenuto completo del decreto di ammissione, indirizzo PEC del Commissario Giudiziale, invito ad indicare un indirizzo PEC per le comunicazioni nel termine di **15 giorni** in mancanza del quale saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria

# OPERAZIONI E RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Deposito in Cancelleria e comunicazione a mezzo PEC ex art.171 co.2 L.F.

# OPERAZIONI E RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

#### Art.172 L.F.

- Termine più stretto per il Commissario giudiziale per il deposito della propria relazione, anticipandolo a 10 giorni prima dell'adunanza dei creditori
- E' inoltre obbligatoria la comunicazione integrale ai creditori a mezzo PEC

### **CONCORDATO PREVENTIVO**

- Art. 173 co.1 L.F.
- Comunicazione ai creditori a cura del Commissario a mezzo PEC dell'apertura del procedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo

### **CONCORDATO PREVENTIVO**

- Art. 180 L.F.
- Resta invece a carico del debitore l'onere di comunicare (nelle forme tradizionali) al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti l'udienza di omologa del concordato preventivo

# CONCORDATO CON CESSIONE DI BENI, RAPPORTI RIEPILOGATIVI

- Art. 182 L.F.
- Rapporti riepilogativi del liquidatore ex art.33 da comunicare a mezzo PEC al Commissario Giudiziale che provvede alla successiva comunicazione ai creditori ex art. 171 co.2 L.F.

### **QUESITI**

- Istanze nelle more già depositate in Cancelleria?
- Il creditore può avvalersi anche di una casella di posta tradizionale?
- Rapporti tra Curatore e Comitato dei Creditori?
- Opportunità per il Curatore di dotarsi di più indirizzi PEC?

### COMUNICAZIONE ALLA CANCELLERIA FALLIMENTARE

 Comunicazione da parte dei professionisti che abbiano in carico una o più procedure del proprio indirizzo PEC entro il 28/02/2013

# LA COMUNICAZIONE TELEMATICA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

### GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Un ringraziamento particolare al Dott. Francesco Mistretta (autore della presentazione)